



**COMUNE DI SERMONETA**  
**Provincia di Latina**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO –  
VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 25.05.2018*

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 – Modalità di registrazione e ripresa

Articolo 3 - Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 4 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva da parte di soggetti terzi

Articolo 5 – Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute

Articolo 6 – Limiti di trasmissione e commercializzazione da parte dei terzi autorizzati

Articolo 7 - Diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 8 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Articolo 9 – Norme di rinvio

Articolo 10 - Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riprese audio e/o audiovisive, delle sedute pubbliche del Consiglio comunale del Comune di Sermoneta ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire e favorire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate alle sedute delle Commissioni consiliari.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

## **Articolo 2 – Modalità di registrazione e ripresa**

1. L'attività di ripresa audio e/o audiovisiva delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata:
  - a. direttamente dall'ente o tramite proprio incaricato;
  - b. nell'esercizio del diritto di cronaca;
  - c. da soggetti terzi autorizzati.
2. Per le sedute del Consiglio Comunale viene sempre effettuata la registrazione audio, su supporto magnetico. I consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
3. La registrazione viene trascritta allegata al processo verbale dell'adunanza e conservata agli atti dell'ufficio segreteria.
4. Nelle sedute delle Commissioni Consiliari la registrazione è effettuata per espressa disposizione del Presidente.
5. Nel caso di registrazione audiovisiva è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente competente, del Consiglio o di Commissione (di seguito Presidente dell'organo collegiale) l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati.
6. La possibilità di riprese audiovisive nella sala consiliare è portata a conoscenza da parte del pubblico con l'affissione di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
7. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente e comunque sempre nella sua interezza, lo spazio riservato ai componenti l'organo collegiale.
8. I consiglieri possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando essa sia idonea a rivelare lo stato di salute. In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.
9. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute dell'organo medesimo, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o di commissione. In entrambi i casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.
10. La ripresa audiovisiva dei lavori dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione. Nel

corso della seduta gli interventi di ciascun componente degli organi di cui al punto 1 e degli altri soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo, né interruzioni. Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo collegiale.

**11.** La diffusione delle trasmissioni delle sedute consiliari o di commissione, potranno essere svolte in diretta o in differita.

**12.** Le riprese video, effettuate direttamente dall'Ente o dal soggetto affidatario del servizio, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del Comune.

**13.** I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

### **Articolo 3 - Attività di ripresa fotografica e audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca**

**1.** Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale o delle Commissioni da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.

**2.** I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno accreditarsi presentando al Presidente dell'organo collegiale comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio o della Commissione.

**3.** L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare o di commissione. Il Presidente dell'organo collegiale si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano copresenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

### **Articolo 4 – Attività di ripresa fotografica e audiovisiva da parte di soggetti terzi**

**1.** Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da soggetti terzi, con propri mezzi e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purché i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta, dal Presidente dell'organo collegiale, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

**2.** Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono essere espressamente autorizzati dal Presidente dell'organo collegiale a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:

a) le generalità di colui che effettua la ripresa;

b) le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;

c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);

d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:

- di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

- di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;

- di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;

- di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.

3. Il Presidente dell'organo collegiale, acquisita la richiesta e valutatene le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge indicate al comma 1.

#### **Articolo 5 – Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute**

1. Il Presidente dell'organo collegiale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari nel rispetto della normativa vigente, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso il Presidente dell'organo collegiale, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio o della Commissione e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

3. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio o della Commissione, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.

#### **Articolo 6 – Limiti di trasmissione e commercializzazione da parte dei terzi autorizzati**

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano:

- a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- b) a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere;
- c) a non manipolare il materiale registrato in modo tale da indurre in inganno il fruitore delle immagini e delle registrazioni sul reale contenuto degli interventi.

#### **Articolo 7 - Diritto di accesso alle trascrizioni**

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audiovisive, in quanto non costituenti documento amministrativo.

#### **Articolo 8 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali cui si rinvia, il Comune è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive effettuate direttamente dall'Ente.

2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato ai sensi della vigente normativa in materia.

3. Il gestore privato a cui è affidato l'incarico di registrazione e riprese e/o la successiva gestione, è egualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese audiovisive deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

#### **Articolo 9 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.

#### **Articolo 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.